



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Via Giorgione 3 – 42121 Reggio Emilia – Tel 0522/439933

info@ordineveterinari Reggio Emilia.it

ordinevet.re@pec.fnovi.it

www.ordineveterinari Reggio Emilia.it

Prot. n. 32/2019
Reggio Emilia, 16 gennaio 2019
Circolare n. 1/2019

Ai Medici Veterinari
iscritti all'Albo della
Provincia di Reggio Emilia

Care Colleghe e Cari Colleghi,

con l'inizio del nuovo anno ci troviamo ad operare con molteplici novità che stanno cambiando e, in alcuni casi, complicando il lavoro quotidiano.

Vi trasmetto questi aggiornamenti che, spero, contribuiscano a facilitarci la vita e alcune altre nuove notizie. Mi scuso sin d'ora per la lunghezza della comunicazione, ma le novità sono molte.

Ricetta elettronica

Il Decreto applicativo prosegue il suo iter con la firma del Ministro della Salute Giulia Grillo, la registrazione da parte della Corte dei Conti e la imminente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Come stabilito dalla norma, l'entrata in vigore è prevista a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Questa precisazione è quindi l'unica comunicazione ufficiale ad oggi disponibile sulle tempistiche dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà della ricetta elettronica veterinaria anche dal portale del Ministero della Salute.

Nonostante la confusione amministrativa e comunicativa conseguente al ritardo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'invito è quello di iniziare ad utilizzare il sistema di ricetta elettronica per la cui applicazione è stato fatto un grande sforzo formativo e informativo e che ha visto i Medici Veterinari positivamente seppur faticosamente impegnati ad aggiornarsi ed a collaborare per essere pronti all'appuntamento.

In questi giorni, è stata completata la sperimentazione per il sistema operativo iOS, per intenderci semplicemente quello sviluppato da Apple, per cui si amplia la possibilità di utilizzo di strumenti informatici a disposizione degli operatori interessati dalla ricetta elettronica.

Il Ministero Salute ha precisato che, in apposita riunione con le Regioni, è stato richiesto che il primo periodo di avvio dell'utilizzo informatizzato della ricetta venga considerato di assestamento in un'ottica di tolleranza e collaborazione. Per quanto riguarda gli stupefacenti, come ribadito in recente nota ministeriale che trovate sul nostro sito Internet, per i farmaci stupefacenti e psicotropi la ricetta dovrà essere cartacea.

Infine, da stime approssimative emerse in aula, è emerso che solo la metà sia dei Medici Veterinari (circa 15.000) che dei Farmacisti/Parafarmacisti (circa 12.000) si sono accreditati sul portale.

La FNOVI, pertanto, auspica un aumento delle richieste di iscrizione, da parte di tutti i Colleghi che ancora non lo avessero fatto, data l'imminenza della pubblicazione del Decreto in GU.

Il 23 gennaio 2019 a Bologna presso la Regione Emilia Romagna, ci sarà un incontro con i sistemisti dell'IZS di Teramo per puntualizzare tutte le criticità emerse in questa prima fase di utilizzo della ricetta elettronica. Come Ordine, andremo con un gruppo di persone già utilizzatrici del sistema che hanno raccolto molti spunti propositivi per migliorarne la funzionalità.

Se volete segnalarci qualche ulteriore problema si rimane a disposizione. L'Ordine, per quanto di competenze e con le proprie capacità, rimane a disposizione per qualsiasi evenienza o necessità.

Fattura elettronica

La FNOVI ha preso contatti con gli Uffici commerciali di ARUBA S.p.a. per attivare una convenzione con Aruba PEC S.p.a., ente gestore accreditato presso il CNIPA, grazie alla quale i Medici Veterinari italiani potranno acquistare il servizio di fatturazione elettronica (dalla creazione fino alla conservazione sostitutiva delle fatture ricevute ed emesse) ad un prezzo concorrenziale pari ad € 19,99 + IVA.

Nei prossimi giorni si attiverà la pagina dedicata alla convenzione FNOVI dove andare ad inserire il codice convenzione e poter usufruire della scontistica prevista.

La FNOVI rimanda, pertanto, ad una successiva comunicazione la condivisione di ulteriori dettagli sul servizio, riservando di eventualmente dedicare un Focus sul proprio sito Internet appositamente dedicato alla fatturazione elettronica.

Si anticipa, con la presente, l'intenzione della FNOVI di attivare un'ulteriore convenzione, sempre con Aruba S.p.A., relativamente alla Firma digitale e al rilascio delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In quest'ultimo caso, ed alle condizioni previste, sarà possibile il rilascio delle credenziali anche gratuitamente.

Sarà cura di questo Ordine aggiornarvi tempestivamente su tali nuove opportunità.

Trovate, comunque, sempre aggiornate queste news dal sito FNOVI che è aggiornato quotidianamente.

Per l'anno 2019, non rientrano altresì nell'obbligo della fatturazione elettronica i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria; è bene evidenziare che, a differenza dei casi sopra elencati, per questa fattispecie non vige un esonero bensì un vero e proprio divieto.

Al riguardo, in un primo momento, l'articolo 10-bis D.L. 119/2018 aveva stabilito che *"Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ... sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica ..., con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria"*.

In pratica, quindi, in base alla prima versione della norma, si trattava di un esonero che, peraltro, coinvolgeva i soggetti tenuti all'invio al STS, esclusivamente, per i dati inviati.

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 53, L. 145/2018) è intervenuta sulla disposizione stabilendo, invece, che *"Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ... non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria"*.

Le modifiche apportate sono di impatto sostanziale poiché: in primo luogo, hanno tramutato l'esonero in divieto e, in secondo luogo, ne hanno ampliato l'ambito applicativo.

In altri termini, i soggetti obbligati all'invio al STS non hanno la possibilità di scegliere se emettere ugualmente la fattura elettronica per le operazioni i cui dati vanno trasmessi.

Tale impossibilità riguarda non solo le operazioni i cui dati sono stati effettivamente inviati, ma anche quelle i cui dati avrebbero dovuto essere inviati, ma l'interessato ha espresso l'opposizione alla trasmissione.

Ciò che non è variato, invece, è il fatto che le operazioni interessate, prima dall'esonero e ora dal divieto, sono quelle effettuate nei confronti di persone fisiche private.

Pertanto, vanno fatturate elettronicamente le operazioni rese a soggetti diversi dalle persone fisiche poiché i relativi dati non "sono da inviare al Sistema tessera sanitaria".

Assicurazione professionale neoiscritti

La FNOVI ha contratto anche quest'anno una polizza di Responsabilità Civile Professionale in favore dei Medici Veterinari iscritti per la prima volta agli Ordini Provinciali nel corso dell'intera annualità 2019 ed avente una copertura differenziata a seconda del momento della loro iscrizione.

In particolare per gli:

- iscritti dal 1° Gennaio 2019 al 30 Aprile 2019 la scadenza sarà il 30 Aprile 2020;
- iscritti dal 1° Maggio 2019 al 30 Ottobre 2019 la scadenza sarà il 31 Ottobre 2020;
- iscritti dal 1° Novembre 2019 al 31 Dicembre 2019 la scadenza sarà il 30 Aprile 2021.

Nei prossimi giorni, accedendo al portale nell'area riservata alle convenzioni, sarà possibile scaricare copia della "Polizza" nonché il "modulo denuncia sinistro" che il professionista dovrà compilare e spedire nelle ipotesi in cui ricevesse una richiesta di risarcimento da parti terze che si ritenessero danneggiate a seguito di errori, negligenze od omissioni da lui commesse o contestate durante l'esercizio della propria attività professionale. Si ricorda che la polizza è stipulata senza tacito rinnovo, pertanto il singolo Medico Veterinario dovrà dotarsi, alla scadenza della copertura, di una polizza assicurativa a contraenza personale e potrà farlo avvalendosi delle condizioni previste sulla base dell'accordo quadro vigente tra FNOVI, Marsh e HDI Assicurazioni e conoscibili accedendo alla piattaforma informatica già attivata.

Pubblicità sanitaria

Con la definitiva promulgazione della Legge di Bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145) sono entrate in vigore, dal 1° gennaio 2019, le nuove norme in materia di pubblicità dei servizi sanitari contenute nei commi n. 525 e 536 dell'art.

1 compresa, quindi, quella veterinaria che ha visto molte complicazioni legate ad una applicazione molto contraddittoria delle norme di liberalizzazione.

Con il 2019 sarà vietata la pubblicità commerciale in ambito sanitario.

I punti qualificanti della normativa prevedono:

- il **divieto assoluto di messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie;**
- la legittimazione dell'attività disciplinare degli Ordini nei confronti dei direttori sanitari delle strutture che diffondono pubblicità non deontologicamente orientate e segnalazione all'AGCOM (non più all'AGCM) per comminare eventuali sanzioni alle società committenti;
- **l'obbligo dei Direttori Sanitari a essere iscritti presso l'Ordine territoriale in cui si trova la struttura da loro diretta.**

Questo il testo degli articoli che ci interessano delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 30/12/2018, n. 145.

Art. 1 - Comma 525 - Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

Art. 1 - Comma 536 - In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Varie

Da ultimo e vi saluto, rimanendo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, vi segnalo che nella prossima seduta del Consiglio verrà valutato l'aggiornamento del Piano Anticorruzione e della trasparenza del Nostro Ordine che sarà a disposizione nella apposita sezione trasparenza del nostro sito Internet.

Vi invito, poi, a compilare il **questionario** on line di **Vetsurvey 2018** per una nuova raccolta dati sulla professione in Europa. Il questionario è **aperto fino alla fine di gennaio** e richiede solo una decina di minuti per la sua compilazione che permetterà di aggiornare il report finale per la cui precedente edizione sono state raccolte informazioni in 24 Paesi con il contributo di oltre 13.000 Medici Veterinari. Il link alla pagina Vetsurvey 2018: <https://ww2.online-encuesta.com/respondent/esnst/9cc62038-df3b-4117-bbf4-dbcf7d4cb66c/18a357f9-8d74-4ee3-a1ab-ab8ed0ada714>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Micagni

